

NOTIZIARIO N. 17 – 7 SETTEMBRE 2018



Venerdì 21 settembre 2018
ore 14.30

Romagna Tech
(ex Polo Ceramico)
Via Granarolo, 62
Faenza

DECRETO «DIGNITÀ» LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO

Seminario di approfondimento

pag. 3

AFFARI GENERALI

- ◆ Regione Emilia-Romagna: bando 2018 Premio Innovatori Responsabili – scadenza 20 settembre 2018. pag. 4

CREDITO E FINANZA

- ◆ CCIAA Ravenna: bando voucher digitali 4.0 anno 2018 - concessione di contributi camerali per spese di formazione e consulenza per l'introduzione di tecnologie di innovazione digitale - presentazione domande 11 settembre – 23 novembre 2018. pag. 5
- ◆ CCIAA Ferrara: bando voucher digitali 4.0 - contributi a fondo perduto per la digitalizzazione delle imprese ferraresi - scadenza domanda 15 novembre 2018. pag. 7
- ◆ CCIAA Romagna: bando voucher digitali 4.0 anno 2018 – scadenza 17 ottobre 2018. pag. 9
- ◆ Iperammortamento – nuovi limiti agli investimenti 4.0. pag.11
- ◆ Sabatini ter – controlli a campione. pag.13
- ◆ Rating di legalità: semplificazioni nella presentazione della domanda. pag.15
- ◆ Bonus ricerca e sviluppo: controlli dell'impresa per evitare la revoca delle agevolazioni. pag.17
- ◆ Factoring a breve termine – liquidità in 48 ore. pag.20
- ◆ Factoring classico – strumento finanziario alternativo per ottenere liquidità. pag.21

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆  Il contratto a termine e la somministrazione di lavoro dopo la conversione in legge del decreto «Dignità». pag.22

- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di luglio 2018. pag.28



Venerdì 21 settembre 2018
ore 14.30

Romagna Tech
(ex Polo Ceramico)
Via Granarolo, 62
Faenza

DECRETO «DIGNITÀ»

LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO

Seminario di approfondimento

L'incontro si prefigge di offrire una lettura ragionata delle novità in materia di lavoro apportate - alla disciplina del **contratto a tempo determinato**, della **somministrazione**, delle **prestazioni occasionali** e alle disposizioni riguardanti **l'indennità di licenziamento ingiustificato** etc. - dall'entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante: «*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*».

Relatore

Prof. Carlo Zoli - Professore Ordinario Diritto del Lavoro
Università di Bologna

Coordina i lavori

Giuseppe Vaira - Responsabile Area Lavoro e Relazioni Industriali Confimi Romagna

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(inviare la presente scheda entro **giovedì 20 settembre** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Azienda _____ P. IVA _____
Via _____ N° _____ Città _____
Nome _____ Cognome _____
Tel. _____ E-mail _____

- ASSOCIATI CONFIMI **GRATUITO**
 NON ASSOCIATI € 50,00 + IVA a partecipante

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT50B 08542 13104 022000084600. Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito
www.confimiromagna.it/privacy-policy

Si ringrazia



OGGETTO: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**
BANDO 2018 PREMIO INNOVATORI RESPONSABILI
SCADENZA 20 SETTEMBRE 2018

Rinnoviamo l'attenzione sul bando per il “**PREMIO INNOVATORI RESPONSABILI**”, con il quale la Regione Emilia-Romagna intende valorizzare le **migliori pratiche** realizzate dalle imprese emiliano romagnole **di responsabilità sociale d'impresa** e le iniziative per un'occupazione di qualità dei giovani (vedi Confimi Romagna News n. 16/2018).

Al bando possono candidarsi **imprese** di ogni settore e dimensione, **associazioni di imprese, enti locali e camere di commercio** che operano in Emilia-Romagna.

Per partecipare occorre presentare, **entro il 20 settembre 2018**, progetti già avviati alla data di presentazione della domanda che riguardino qualsiasi tipologia di intervento coerente con i Sustainable Development Goals indicati dall'Agenda 2030.

L'edizione 2018 del Premio prevede ulteriori riconoscimenti, tra cui quello **speciale per la migliore iniziativa che favorisce l'accesso dei giovani ad una occupazione di qualità**.

Altri riconoscimenti sono dedicati alle migliori pratiche sul tema delle pari opportunità e alle iniziative con maggior impatto per lo sviluppo culturale.

Il bando prevede inoltre la possibilità per i partecipanti di **richiedere un contributo** per ulteriori azioni da realizzare nel 2019.

Il contributo consiste in un'**agevolazione a fondo perduto**, nella misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a **5.000 euro**.

Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono fare riferimento a **SVILUPPO PMI SRL - Dott.ssa Monica Morelli** - Tel.: 0544/280280 – Email: mmorelli@sviluppopmi.com

OGGETTO: **CCIAA RAVENNA – BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 ANNO 2018**
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAMERALI PER SPESE DI FORMAZIONE
E CONSULENZA PER L'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DI
INNOVAZIONE DIGITALE
PRESENTAZIONE DOMANDE 11 SETTEMBRE– 23 NOVEMBRE 2018

OGGETTO	<p>Il bando approvato con delibera di Giunta Camerale si rivolge alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano nazionale Impresa 4.0.</p> <p>Si tratta di voucher di importo variabile tra 6.000 e 10.000 euro a seconda della misura interessata (imprese singole o reti d'impresa).</p>
DESTINATARI	<p>Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le microimprese, le MPMI aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Ravenna e in regola con il pagamento del diritto annuale.</p>
MISURE INTERESSATE	<p>Misura A: i voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola impresa la quale deve, tuttavia, partecipare ad un progetto aggregato proposto da un unico proponente che indichi in domanda l'elenco delle imprese che saranno coinvolte, oltre a descrivere il progetto e definire il valore unitario del voucher.</p> <p>Misura B: il destinatario del voucher è la singola impresa che ha presentato domanda di agevolazione.</p> <p>Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher alternativa tra la misure A e B.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Per la Misura A sono ammissibili spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del bando. Il servizio può prevedere anche un'attività di formazione specialistica, erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi o tramite soggetto individuato dal fornitore principale stesso (in tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda).</p> <p>Per la Misura B sono ammissibili le spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del bando e le spese per formazione esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, comma 3, Elenco 1, della parte generale del bando.</p> <p>Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente bando, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher.</p>

<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere fino alle ore 21 del 15 novembre 2018. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.</p> <p>Alla pratica telematica, relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere allegata la seguente documentazione:</p> <p>a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;</p> <p>b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.ra.camcom.gov.it, alla sezione Contributi, compilato in ogni sua parte; • per la Misura A, la documentazione prevista nella “Scheda 1 – Misura A” • per la Misura B, la documentazione prevista nella “Scheda 2 – Misura B”.
<p>RATING DI LEGALITA’</p>	<p>Nel rispetto della normativa vigente, il bando riserva il 3% delle risorse finanziarie relative a ciascuna Misura a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.</p> <p>Ricordiamo che la nostra Associazione ha firmato con il Ministero dell’Interno e con tutte le Prefetture dell’Emilia-Romagna un Protocollo di legalità e che siamo pertanto in grado di assistere le aziende nella presentazione della domanda per richiesta di attribuzione del rating di legalità.</p>
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p>	<p>Delibera Giunta CCIAA Ravenna n° 84 del 17 luglio 2018.</p>
<p>INFO</p>	<p>L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: **CCIAA FERRARA - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0**
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE FERRARESÌ
SCADENZA DOMANDA 15 NOVEMBRE 2018

<i>OGGETTO</i>	Lo scopo del bando è sostenere le iniziative di digitalizzazione delle MPMI di tutti i settori economici attraverso l'erogazione di voucher da 6.000 a 10.000 euro.
<i>DESTINATARI</i>	Possono beneficiare delle agevolazioni MPMI di tutti i settori economici, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Ferrara e in regola con gli obblighi contributivi (DURC) e con il pagamento del diritto annuale.
<i>RISORSE DISPONIBILI</i>	<p>Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 250.000,00 suddivise come da tabella seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misura A: euro 100.000,00 per progetti indirizzati all'introduzione di tecnologie con modalità e obiettivi condivisi da più imprese (da 3 a 20). I voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola impresa, la quale deve tuttavia partecipare a un progetto aggregato proposto da un unico proponente. • Misura B: euro 150.000,00 riservati alle singole imprese per servizi di formazione e consulenza volti all'introduzione delle tecnologie. <p>Ciascuna impresa può presentare una sola richiesta di voucher scegliendo tra le Misure A e B.</p>
<i>SPESE AMMISSIBILI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Misura A: sono ammissibili esclusivamente spese per servizi di consulenza relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del bando. Il servizio può prevedere anche un'attività di formazione specialistica complementare alla consulenza. • Misura B: sono ammissibili le spese per servizi di formazione e consulenza relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del bando. <p>Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data del 17 luglio 2018 e fino al 31 marzo 2019.</p>
<i>REPORT DI SELF ASSESSMENT</i>	Le imprese richiedenti dovranno produrre, all'atto di presentazione della domanda, il Report di self-assessment di maturità digitale – impresa 4.0 compilato attraverso la piattaforma www.puntoimpresadigitale.camcom.it
<i>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</i>	Le domande potranno essere inoltrate tra le ore 10.00 del giorno 11 settembre 2018 e le ore 24.00 del 23 novembre 2018 (salvo eventuale chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili). La trasmissione delle domande di contributo potrà essere effettuata

	<p>esclusivamente PEC al seguente indirizzo: protocollo@fe.legalmail.camcom.it E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.</p>
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: **CCIAA ROMAGNA – BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 ANNO 2018**
SCADENZA 17 OTTOBRE 2018

<p>OGGETTO</p>	<p>La Camera di Commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI di tutti i settori economici attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale; - l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici; - il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0[1] implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID. <p>Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018” sono proposte due misure che rispondono ad altrettanti obiettivi specifici tra loro complementari:</p>
<p>DESTINATARI</p>	<p>Possono beneficiare delle agevolazioni del bando le MPMI aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio della Romagna, e in regola con il pagamento del diritto annuale.</p>
<p>AMBITI DI INTERVENTO</p>	<p>Con il bando si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) le seguenti misure di innovazione tecnologica I4.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misura A - Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese, presentati secondo quanto specificato nella parte generale del bando e nella “Scheda 1 - Misura A”; - Misura B - Domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie presentate da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del bando e nella “Scheda 2 - Misura B”.
<p>DOTAZIONE FINANZIARIA ED ENTITA’ AGEVOLAZIONE</p>	<p>Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 440.000,00 interamente a carico della Camera di commercio e suddivise come da tabella seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misura A, € 150.000,00 - Misura B, € 290.000,00 <p>Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. I voucher avranno un importo massimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la Misura A di € 20.000,00, oltre la premialità relativa al rating di legalità - per la Misura B di € 10.000,00

<p>SOGGETTI DESTINATARI DEL VOUCHER</p>	<p>Per la Misura A i voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola impresa, la quale deve tuttavia partecipare a un progetto aggregato proposto da un unico proponente che indichi in domanda l'elenco delle imprese che saranno coinvolte, oltre a descrivere il progetto e definire il valore unitario del voucher come indicato all'art. 2 della "Scheda 1 - Misura A".</p> <p>Per la Misura B il destinatario del voucher è la singola impresa che ha presentato domanda di agevolazione.</p>
<p>RATING DI LEGALITA'</p>	<p>Secondo la normativa vigente viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie relative a ciascuna Misura a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.</p> <p>Ricordiamo che la nostra Associazione ha firmato con il Ministero dell'Interno e con tutte le Prefetture dell'Emilia-Romagna un Protocollo di legalità e che siamo pertanto in grado di assistere le aziende nella presentazione della domanda per richiesta di attribuzione del rating di legalità.</p>
<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p>	<p>Le richieste di voucher devono essere presentate prima dell'avvio dell'attività oggetto dell'agevolazione. Per avvio dell'attività si intende l'inizio dell'attività formativa o del servizio di consulenza.</p> <p>A pena di esclusione, le richieste devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, <u>fino alle ore 21:00 del 17/10/2018</u>, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.</p>
<p>INFO</p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: IPERAMMORTAMENTO – NUOVI LIMITI AGLI INVESTIMENTI 4.0

OGGETTO	<p>Per l'iperammortamento, sarà necessario distinguere gli investimenti effettuati prima del 14 luglio 2018 rispetto a quelli effettuati in data successiva.</p> <p>Solo per quest'ultimi infatti trovano applicazione le novità relative all'agevolazione introdotte dal Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), convertito dalla Legge di conversione (L. n. 96/2018).</p> <p>Le nuove disposizioni prevedono, in particolare, nuovi limiti ai fini dell'applicazione dell'iperammortamento, introducendo, da una parte, la clausola di territorialità degli investimenti e, dall'altro, un meccanismo di recapture in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione (non temporanea) all'estero.</p>
CLAUSOLA DI TERRITORIALITA'	<p>Il Decreto Dignità con l'art. 7, integra la disciplina dell'iperammortamento con due disposizioni restrittive. Innanzitutto, viene introdotta la clausola di territorialità, ai sensi della quale l'iperammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.</p>
MECCANISMO DI RECAPTURE	<p>Con la seconda disposizione viene introdotto l'obbligo di restituzione dell'agevolazione fruita (recapture) nei casi in cui, durante il periodo di fruizione dell'iperammortamento, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Il recupero delle maggiorazioni complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, avviene in un'unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi attraverso una variazione in aumento da effettuare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione del bene agevolato.</p>
ECCEZIONI AL MECCANISMO DI RECAPTURE	<p>Due le eccezioni al meccanismo di recapture.</p> <p>La prima si ha nel caso di investimento sostitutivo effettuato ai sensi del comma 35 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, secondo cui l'impresa non è tenuta a restituire l'agevolazione di cui ha fruito, né viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio se, nel medesimo periodo d'imposta del realizzo del bene oggetto di iperammortamento, si verificano entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) il bene iperammortizzabile ceduto o delocalizzato all'estero venga sostituito da un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla Legge di Bilancio 2017;</p> <p>b) l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, siano attestati secondo le modalità previste per l'investimento originario. L'impresa, pertanto, è tenuta a produrre una nuova dichiarazione resa dal legale rappresentante, o per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro</p>

	<p>resta necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, ovvero, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.</p> <p>Qualora il costo del bene sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario (sostituito), ai sensi del comma 36 della Legge di Bilancio 2018, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento, ma nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione del bene agevolato, si dovrà operare una variazione in aumento delle quote di iperammortamento già fruite, ma non più dovute per effetto del meccanismo di "recapture" introdotto dal Decreto Dignità.</p>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	D.L. n.87/2018 (Decreto Dignità) convertito in Legge n.96/2018.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 14 del 28 giugno 2018.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini</i> – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: SABATINI TER – CONTROLLI A CAMPIONE

OGGETTO	<p>Le piccole e medie imprese che beneficiano dei finanziamenti agevolati previsti dalla Sabatini ter saranno controllate a campione. La verifica riguarderà il rilascio delle dichiarazioni di atto notorio in fase di richiesta di erogazione delle agevolazioni.</p>
NUOVI BENI IMMATERIALI AMMISSIBILI ALLA MAGGIORAZIONE	<p>La Legge di Bilancio 2018, all'art. 1, comma 32, ha integrato l'elenco dei beni immateriali, rientranti nelle categorie software, sistemi e system integration e piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.</p> <p>Sulla base della predetta modifica normativa, con la circolare del 3 agosto 2018 il MISE ha adeguato l'elenco dei beni immateriali riconducibili al Piano Nazionale Industria 4.0 in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo. I nuovi beni immateriali introdotti ai fini della maggiorazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce; - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
CONTRIBUTO MISE	<p>Il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, a un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari, oppure al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").</p>

CONTROLLI A CAMPIONE	<p>Fino alla circolare del 3 agosto scorso, la normativa prevedeva che il Ministero dello Sviluppo Economico si riservasse di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.</p> <p>A tal fine il Ministero avrebbe potuto acquisire dalla PMI beneficiaria, anche prima dell'erogazione delle agevolazioni, copia dei titoli di spesa facenti parte dell'investimento agevolato, da sottoporre a controllo.</p> <p>La norma lasciava quindi facoltà di procedere o meno ai controlli.</p> <p>In base all'ultima circolare, invece, è previsto che il Ministero, in ogni caso, provveda periodicamente a definire un campione di imprese da sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione delle agevolazioni.</p>
DOCUMENTAZIONE	<p>La circolare del 3 agosto 2018 ha provveduto alla semplificazione procedurale della modulistica, infatti anche la presentazione della domanda iniziale dovrà avvenire tramite l'utilizzo del nuovo modulo versione 5.0, valido a partire dal 16 agosto 2018. Nel frattempo, è sempre più vicino l'esaurimento delle risorse a disposizione visto che con il <u>me</u>se di agosto 2018 sono rimasti disponibili solo il 11% dei fondi stanziati.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Circolare MISE 3 agosto 2018 n.269210.</p>
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	<p>Confimi Romagna News n° 11 del 8 maggio 2018.</p>
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>

OGGETTO: **RATING DI LEGALITA'**
SEMPLIFICAZIONI NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

<i>OGGETTO</i>	<p>Le imprese che intendono ottenere il Rating di Legalità potranno contare su una procedura più semplice e chiara in virtù del nuovo regolamento attuativo approvato con delibera 15 maggio 2018 n. 27165 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).</p> <p>Sono state pubblicate la nuova modulistica e la nuova guida per la compilazione della domanda di accesso al Rating di Legalità, al quale tutte le imprese in possesso dei requisiti possono ambire.</p>
<i>DESTINATARI</i>	<p>È necessario che le imprese richiedenti (sia in forma individuale che societaria) soddisfino diversi requisiti, come avere la sede operativa in Italia, avere un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda, essere iscritte al Registro imprese da almeno due anni alla data della domanda, rispettare i requisiti sostanziali richiesti dal regolamento attuativo.</p>
<i>AZIENDE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA</i>	<p>Le aziende che operano nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa otterranno un punteggio aggiuntivo in caso di iscrizione effettiva nelle white list istituite presso le Prefetture.</p>
<i>VANTAGGI RATING DI LEGALITA'</i>	<p>Il Rating di Legalità è un riconoscimento ufficiale del valore etico dell'impresa.</p> <p>Permette di facilitare la concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Ad esempio tutti i bandi emanati dalle Camere di Commercio (a tale proposito si vedano le circolari pubblicate nel presente notiziario) prevedono che una percentuale della dotazione finanziaria venga riservata alle aziende in possesso del Rating.</p> <p>Inoltre, gli istituti di credito tengono conto del Rating di Legalità attribuito all'impresa, nel processo di istruttoria per la concessione del credito, dove l'attribuzione del Rating viene valorizzata ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi e, in certe circostanze, della determinazione delle condizioni economiche di erogazione. Sono questi i vantaggi di cui le imprese possono usufruire conseguendo il Rating di Legalità, peraltro attraverso una procedura gratuita.</p>
<i>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</i>	<p>Per richiedere il Rating di Legalità è necessario compilare il formulario scaricabile dal sito dell'AGCM in formato elettronico, sottoscriverlo con la firma digitale del legale rappresentate dell'impresa richiedente corredata da un suo documento di identità valido e inoltrato per via telematica alla casella di Posta elettronica certificata (PEC) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</p> <p>L'impresa può ottenere il punteggio massimo di tre stellette se possiede almeno sei degli otto requisiti previsto alla sezione C del Formulario. Le aziende che operano nei settori di maggior rischio di infiltrazione mafiosa otterranno un punteggio aggiuntivo in caso di iscrizione nelle</p>

	white list istituite presso le competenti Prefetture. Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale è necessario che l'impresa risulti, alla data di presentazione della domanda di Rating, effettivamente iscritta alla white list. Il punteggio aggiuntivo verrà attribuito anche alle imprese che specificano espressamente di non operare nei predetti settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.
<i>PROTOCOLLO CONFIMI PER RATING DI LEGALITA'</i>	Ricordiamo ancora una volta che Confimi Nazionale ha sottoscritto nell'aprile 2017 un protocollo con il Ministero dell'Interno sul Rating di Legalità e che Confimi Romagna ha sottoscritto successivamente, nell'aprile di quest'anno, un protocollo attuativo con tutte le Prefetture della Regione Emilia-Romagna diventando, pertanto, il coordinatore delle pratiche di Rating tra le Prefetture e l'AGCM.
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Delibera AGCM 15 maggio 2018, n° 27165.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 14 del 28 giugno 2018.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.

OGGETTO: **BONUS RICERCA E SVILUPPO**
CONTROLLI DELL'IMPRESA PER EVITARE LA REVOCA DELLE
AGEVOLAZIONI

<p>OGGETTO</p>	<p>L'azienda deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) accertare se le attività realizzate sono realmente di ricerca e sviluppo, o se invece si tratta solo dell'applicazione di tecnologie esistenti; 2) stabilire correttamente l'esercizio di sostenimento delle spese; 3) produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrazione del sostenimento delle spese. <p>Sono queste le principali problematiche a cui le imprese devono prestare attenzione se non vogliono incorrere nella revoca per indebita percezione del bonus R&S.</p>
<p>COS'E' IL BONUS R&S</p>	<p>Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo 2015-2020, di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, è un'agevolazione automatica, che è possibile utilizzare senza nessuna autorizzazione preventiva. Questo che sembrerebbe un vantaggio in realtà presuppone l'onere per le aziende di effettuare una corretta valutazione del progetto e di seguire una serie di adempimenti ben precisi</p>
<p>1) L'ATTIVITA' SVOLTA E' EFFETTIVAMENTE DI R&S</p>	<p>Il primo controllo da fare prima di impostare tutta l'operazione è sicuramente quello relativo alla valutazione se le attività si possono effettivamente inquadrare in ricerca e sviluppo oppure se rientrano più semplicemente in un progetto di innovazione aziendale, a quel punto non più finanziabile tramite questa agevolazione.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risoluzione n. 46/E/2018, che non si ha ricerca e sviluppo se manca il requisito di <u>novità</u> e il requisito del <u>rischio finanziario</u> (nonché d'insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo, ritenendo non finanziabile il progetto portato all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate da un'impresa di servizi relativo all'applicazione, con personalizzazione, di tecnologie esistenti.</p> <p>Nella risoluzione vengono, inoltre, individuate le attività che non sono da ritenersi di ricerca e sviluppo ai fini della fruizione del bonus. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti; - l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti; - la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; - l'utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della

	sicurezza e test di integrità dei dati; - la customizzazione di prodotti per un particolare uso.
2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALL'ESERCIZIO DI COMPETENZA	Dopo aver verificato che le attività svolte siano effettivamente di R&S, sarebbe utile procedere della corretta imputazione dei costi all'esercizio di competenza, sia per quanto riguarda i costi da agevolare tramite il bonus R&S, sia per quanto riguarda i costi relativi alla media 2012-2014 .
3) ADEMPIMENTI IN SEDE DI BILANCIO	Anche se il diritto al bonus si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito d'imposta va contabilizzato correttamente nel bilancio dell'esercizio in cui i costi sono stati sostenuti. I costi possono essere inseriti nel conto economico oppure capitalizzati; solo nel caso della ricerca di base devono essere obbligatoriamente addebitati al conto economico.
4) DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	<p>La documentazione richiesta dalla normativa deve essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale l'utilizzo del credito è concluso.</p> <p>La documentazione da conservare è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale: fogli di presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività agevolabili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, con possibilità di firma digitale. La compilazione dei fogli di presenza nominativi può essere sostituita da un documento riepilogativo (ad esempio, con cadenza mensile) che riporti le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmato dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, e controfirmato dal soggetto che certifica la documentazione contabile; - strumenti e attrezzature di laboratorio: una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo; - ricerca contrattuale: i relativi contratti, con una relazione sottoscritta dai commissionari; - privative industriali acquisite da terzi: i relativi contratti ed una relazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce. <p>Nell'ipotesi di produzione interna, nonché in relazione alle attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale, l'impresa avrà cura di predisporre un adeguato sistema di rilevazione dei costi sostenuti. Per beneficiare del bonus, infine, è richiesta la certificazione della documentazione contabile.</p>

<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E/2018.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 12 del 24 maggio 2018.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.

OGGETTO: FACTORING A BREVE TERMINE – LIQUIDITA' IN 48 ORE

OGGETTO	E' frequente che le fatture emesse dalle aziende nei confronti dei propri clienti abbiano scadenze di pagamento piuttosto lunghe, determinando così situazioni di sofferenza finanziaria. Attraverso la cessione del credito, ricorrendo il factoring a breve termine , si può risolvere il problema. L'azienda cede più facilmente alcune fatture e riceve nel giro di 48 ore la somma richiesta nel proprio conto corrente.
DESTINATARI	Aziende con almeno 50.000 euro di fatturato.
TIPOLOGIA	Si tratta di anticipi pro solvendo che hanno un costo che parte dallo 0,5% mese di tasso + lo 0,5% mese di commissione factoring a salire in relazione al profilo di rischio. Sono affidamenti non segnalati in Centrale Rischi.
CHI PUÒ ESSERE FINANZIATO	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese con almeno 2 anni d'attività; • Imprese con almeno € 50,000 di fatturato; • Il debitore cedente deve essere un'azienda con almeno 10 milioni di euro di fatturato; • Non sono accettate fatture emesse verso la pubblica amministrazione. <p>Le fatture non devono avere scadenza <u>superiore</u> ai 120 giorni.</p>
ISTRUTTORIA	I tempi di istruttoria sono di 2 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
% DI ANTICIPO	La percentuale di anticipo va generalmente dal 75% al 90% in relazione alla bontà dell'operazione.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.

OGGETTO: **FACTORING CLASSICO - STRUMENTO FINANZIARIO ALTERNATIVO PER OTTENERE LIQUIDITA'**

CHE COS'E'	<p>Il factoring è uno strumento di gestione del capitale circolante, che consente a un imprenditore di cedere ad una società specializzata (denominata factor) i crediti esistenti o futuri scaturiti dall'attività imprenditoriale. E' un modo per scongiurare, ad esempio, il ritardo nei tempi di pagamento nel saldo delle fatture (vedi pagamenti delle P.A.) scegliendo di esternalizzare la gestione e il recupero crediti con specifici contratti che consentono alle aziende di cedere ad una società di factoring i propri crediti commerciali, ottenendo – immediatamente o alla scadenza – il valore nominale al netto dei costi di compravendita e gestione, in pratica liquidità immediata. <u>Il Factor oltre ad anticipare in tutto o in parte il controvalore, si occupa di riscuotere i crediti e di contattare gli eventuali debitori inadempienti.</u></p>
PRESUPPOSTI	<p>Il factoring richiede determinati presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il cedente deve essere un imprenditore. • Il factor deve essere una banca o un intermediario finanziario iscritto negli albi tenuti dalla Banca d'Italia e da questa autorizzati ad operare e vigilare; • I crediti che vengono ceduti devono riguardare i contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa. <p>La cessione dei crediti può avvenire in due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro soluto: permette alle aziende di ottenere una tutela dal rischio di insolvenza dei debitori, ottimizzando e contenendo i costi delle attività amministrative interne relative agli aspetti gestionali. Contempla la possibilità di godere di anticipazioni finanziarie sull'ammontare dei crediti ceduti. • Pro solvendo: consiste nella cessione continuativa dei crediti commerciali, di cui prevede l'eventuale anticipazione finanziaria e la gestione amministrativa. Può contemplare o meno la notifica della cessione al debitore ceduto. Il rischio del mancato pagamento da parte del debitore rimane in capo al cedente.
NON SOLO LIQUIDITA'	<p>Il Factoring non è legato e non viene usato solo per operazioni di liquidità. Anche <u>imprese in difficoltà economica più o meno importante</u> possono utilizzarlo per cedere i crediti dei propri clienti alla società di factoring e poter riprendere a operare sul mercato salvando l'azienda stessa e i dipendenti che vi lavorano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Società poste in liquidazione; • Aziende in procedura concorsuale (consolidamento ex art. 67 oppure concordato in continuità); • New.Co. che scaturiscono da affitto di ramo d'azienda di società poste in liquidazione (concordato liquidatorio).
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

OGGETTO: **IL CONTRATTO A TERMINE E LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO «DIGNITA'»**

Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in vigore dal 14 luglio 2018), recante «*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2018), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in vigore dal 12 agosto 2018, nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 186.

Di seguito evidenziamo le rilevanti modifiche apportate dal decreto n. 87/2018 al contratto a tempo determinato e alla somministrazione di lavoro.

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Le novità più importanti sono quelle in materia di durata massima e di causalità del contratto a tempo determinato: la legge (di conversione) n. 96/2018 non è specificamente intervenuta sul punto, essendosi limitata a meglio specificare le conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro inadempiente.

LA DURATA MASSIMA

È stato ridotto il termine massimo di durata del contratto da 36 a 24 mesi, che deve intendersi riferito sia al singolo contratto che alla sommatoria di più contratti a tempo determinato.

La legge (di conversione) n. 96/2018 ha confermato il nuovo termine “ridotto” introdotto dal decreto n. 87/2018, lasciando alla contrattazione collettiva la possibilità di prevederne uno di durata superiore a 24 mesi, a patto che siano rispettate le causali.

LE CAUSALI

La modifica più significativa riguarda la “causalità” del contratto a tempo determinato.

Il decreto n. 87/2018 (integralmente confermato sul punto dalla legge n. 96/2018) - in linea con quanto previsto in precedenza dalla legge n. 92/2012 - **fa salva la possibilità di stipulare un primo contratto a termine senza causale, purché di durata non superiore a 12 mesi.**

Qualora invece si intenda stipulare un contratto di durata superiore a 12 mesi, fermo il limite massimo di 24 mesi, deve ora ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- a) *esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;*
- b) *esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.*

Il decreto n. 87/2018 ha quindi segnato il ritorno alle causali, come avveniva (ancorché con una formulazione molto diversa) durante la vigenza dell'abrogato d.lgs. n. 368/2001 prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge 20/03/14, n. 34 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2014), quando, per la legittima apposizione del termine, era richiesta la ricorrenza di «*ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo*».

Le «condizioni» introdotte dal decreto 87/2018 sono più restrittive di quelle in vigore fino al 2014, e inoltre si caratterizzano per una profonda loro indeterminatezza che potrebbe essere foriera di molteplici dubbi interpretativi.

Non solo: le nuove causali sembrerebbero di non facile applicazione per i datori di lavoro: le «esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività», infatti, non potrebbero essere rappresentate da un mero incremento dell'attività produttiva, ma dovrebbero riferirsi a prestazioni lavorative che non siano riconducibili alle normali attività produttive del datore e che siano, peraltro, temporanee e oggettive.

Per quanto riguarda le «esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria», la formulazione potrebbe rendere nei fatti inutilizzabile il contratto a termine di durata superiore a 12 mesi in tutti quei settori in cui gli incrementi di attività risultino ciclici e quindi prevedibili.

LE PROROGHE

Per quanto riguarda le **proroghe** - ossia il prolungamento della durata degli effetti del contratto tramite l'estensione del termine finale - **la legge di conversione ha confermato integralmente la riduzione del loro numero** massimo da 5 a 4 prevista dal decreto n. 87/2018.

La legge n. 96/2018 non è intervenuta neppure sulla disciplina della causalità delle proroghe introdotta con il decreto n. 87/2018: **il contratto può essere infatti prorogato liberamente nei primi dodici mesi** e, successivamente, solo in presenza delle condizioni per l'apposizione del termine avente durata superiore a 12 mesi sopra esaminate.

In sostanza, è prevista la possibilità di prorogare liberamente il contratto a termine nei primi 12 mesi di vigenza del rapporto; l'obbligo di sussistenza delle causali, infatti, è imposto solo laddove le proroghe intervengano dopo i primi 12 mesi.

I RINNOVI

Con il termine "rinnovo" deve intendersi la riassunzione del lavoratore con un nuovo contratto a termine dopo la scadenza di quello precedente.

Al riguardo, giova ricordare che - ai sensi dell'art. 21, comma 2 del d.lgs. 81/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14 e 15 del 2015) - il rinnovo non può intervenire prima che siano decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine, quando il contratto abbia avuto durata fino a 6 mesi, aumentati a 20 giorni se la durata del rapporto sia stata superiore (c.d. "stop and go"): in caso di inosservanza di tali intervalli, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.

Il rinnovo può essere stipulato solo a fronte delle condizioni sopra esaminate, anche nel caso - a differenza di quanto avviene per la proroga - in cui il rinnovo intervenga nei primi 12 mesi di durata del rapporto.

La *ratio* di tale distinzione sembrerebbe essere riconducibile alla diversa disciplina delle proroghe e dei rinnovi e alla necessità di garantire una maggiore tutela al lavoratore in caso di rinnovo.

Il rinnovo infatti richiede un'interruzione del rapporto con conseguente perdita di reddito da parte del lavoratore.

LA FORMA

L'apposizione del termine è «priva di effetto» ogniqualvolta non risulti da «atto scritto», copia del quale deve essere consegnata al lavoratore nei cinque giorni successivi all'inizio della prestazione dell'attività lavorativa. Tale onere non risulta applicabile nel caso di contratti a termine aventi durata non superiore ai dodici giorni.

Nel caso di proroga del termine, qualora - per effetto della proroga medesima - la durata complessiva del rapporto ecceda i 12 mesi, ovvero in caso di rinnovo, indipendentemente dalla durata del rapporto, le suddette condizioni devono essere indicate nel medesimo «atto scritto».

Pur nel silenzio della normativa, sembrerebbe doversi ritenere che anche la violazione dell'onere di indicare per iscritto le causali legittimanti la proroga o il rinnovo non possa che comportare l'inefficacia della proroga o del rinnovo pattuiti, con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO PRIVO DEI REQUISITI

La legge (di conversione) n. 96/2018 ha modificato il decreto-legge n. 87/2018 meglio precisando le conseguenze sanzionatorie in caso di violazione delle nuove previsioni normative.

La prima modifica operata dalla legge n. 96/2018 riguarda l'ipotesi di stipulazione di un contratto di durata iniziale superiore ai 12 mesi in assenza delle condizioni previste dalla norma, ovvero quando non sussistano le causali richieste dalla normativa: in questo caso, il contratto si trasforma a tempo indeterminato «dalla data di superamento del termine di dodici mesi».

La seconda modifica introdotta dalla legge n. 96/2018 riguarda l'ipotesi di **insussistenza di una valida causale** per la proroga che porti la durata del contratto a superare i 12 mesi ovvero per il rinnovo del medesimo contratto: anche in questo caso, «il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato».

Tuttavia, il legislatore non ha specificato, per questa ipotesi di trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato, da quale data la trasformazione produce effetto; in linea con i principi espressi dall'abrogato decreto legislativo n. 368/2001, nonché con gli orientamenti giurisprudenziali formati in materia, sembrerebbe lecito ritenere che la trasformazione abbia effetto dalla data della proroga o del rinnovo illegittimamente disposti.

PERIODO TRANSITORIO

È necessario fare alcune considerazioni in merito ai differenti regimi determinati dal susseguirsi delle discipline dettate dal decreto legislativo n. 81/2015 prima, dal decreto-legge n. 87/2018 poi e, infine, dalla legge n. 96/2018.

La versione originaria del decreto 87/2018 prevedeva che le disposizioni ivi contenute «*si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto*», ossia il 14 luglio 2018, «*nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data*».

La legge n. 96/2018 è successivamente intervenuta in punto di periodo transitorio, introducendo la **sospensione dell'entrata in vigore delle nuove norme sino al 31 ottobre 2018, ma solo limitatamente a proroghe e rinnovi**: il decreto "convertito" prevede infatti la sua applicazione «ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».

Per quanto precede, la disciplina dell'apposizione del termine risulta interessata da due differenti regimi:

- **ai contratti stipulati prima** della data di entrata in vigore del decreto 87/2018 (**14 luglio 2018**) **si applicano interamente le "vecchie" disposizioni contenute nel d. lgs. 81/2015** (il cd. "Jobs Act), nella "originaria" versione;
- **ai contratti stipulati dopo il 14 luglio 2018 si applica il "nuovo" regime previsto dal decreto 87/2018, così come modificato e/o integrato dalla sua legge (n. 96/2018) di conversione.**

Diversamente, la disciplina delle proroghe e dei rinnovi dei contratti a tempo determinato è interessata da tre diversi regimi, applicabili tanto ai contratti stipulati prima del 14 luglio 2018 (quelli cioè per i quali l'apposizione del termine è soggetta alla disciplina del d.lgs. 81/2015 nella formulazione vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto 87/2018) quanto a quelli conclusi dopo il 14 luglio 2018 (quelli per i quali l'apposizione del termine è regolata dal decreto 87/2018). E così:

- le proroghe e i rinnovi che sono intervenuti tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto 87/2018) e l'11 agosto 2018 (giorno di entrata in vigore della legge 96/2018) sono disciplinati dal decreto 87/2018;
- le proroghe e i rinnovi che siano intervenuti/interverranno nel periodo 11 agosto-31 ottobre 2018 sono soggetti alla disciplina contenuta nel d.lgs. 81/2015, nella sua "originaria" formulazione;
- le proroghe e i rinnovi che interverranno a decorrere dall'1 novembre 2018 saranno disciplinati dalle nuove previsioni normative contenute nel decreto 87/2018, così come modificate e/o integrate dalla sua legge (n. 96/2018) di conversione.

IL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE

Il termine per impugnare in via stragiudiziale il contratto a tempo determinato è stato aumentato (da 120 giorni) a 180 giorni, decorrenti dalla cessazione del rapporto.

LE ESCLUSIONI

I contratti per attività stagionali rimangono esclusi dall'ambito applicativo delle "nuove" norme in materia di causali per la proroga e il rinnovo.

Si evidenzia che la bozza del decreto 87/2018 circolata prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevedeva, invece, l'applicazione della disciplina delle causali anche ai contratti stagionali.

CONSIDERAZIONI

Una prima analisi della disciplina prevista dal decreto n. 87/2018 e dalla sua legge di conversione n. 96/2018, porta a ritenere verosimile una significativa riduzione del ricorso ai contratti a termine da parte dei datori di lavoro, nonché un altrettanto significativo aumento del contenzioso in materia.

Da un lato, infatti, la reintroduzione delle causali per i contratti a termine potrebbe portare non a un aumento dei contratti stipulati a tempo indeterminato - come sarebbe stato certamente auspicabile - bensì a un incremento del *turn-over* dei lavoratori a termine una volta trascorsi i primi 12 mesi di durata del rapporto, al fine di evitare tanto probabili quanto rischiosi contenziosi sull'interpretazione delle causali.

La qual cosa anche tenuto conto dell'aumento, sempre previsto dal decreto n. 87/2018, del contributo addizionale per il finanziamento della NASpI pari a 0,5 punti percentuali «*in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato*» (con l'eccezione per i soli contratti di lavoro domestico).

Dall'altro lato, quanto al potenziale incremento del contenzioso in materia di contratti a termine, il contenuto della nuova normativa in commento rappresenta - di fatto - un ritorno al passato: per decenni, infatti, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato è stata foriera di un enorme contenzioso, letteralmente "crollato" dopo la "liberalizzazione" operata dal già citato decreto-legge n. 34/2014 che aveva sancito il venir meno delle causali giustificative.

Tale considerazione è supportata dai dati statistici: prima dell'abolizione delle causali da parte del decreto-legge n. 34/2014, il numero di cause relative al contratto a termine nelle sue varie declinazioni patologiche superava le 8 mila unità nel 2012, sceso alle "sole" 490 controversie del primo semestre del 2017.

Infine, si rileva come la disciplina introdotta dal decreto 87/2018 avrà, quale inevitabile effetto, anche quello di ridurre il trattamento di disoccupazione riservato ai lavoratori assunti a tempo determinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione: la NASpI infatti è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nel corso degli ultimi 4 anni, con la conseguenza che, se la durata massima del rapporto di lavoro si riduce, il trattamento di disoccupazione diminuisce di conseguenza.

Il decreto 87/2018 - prevedendo una durata massima del contratto a termine senza causale pari a 12 mesi e, in ogni caso, una soglia inderogabile pari a 24 mesi - porterà la NASpI a un massimo di 6 mesi, nel caso di contratto acausale, ovvero di 12 mesi, laddove il rapporto abbia una durata pari al termine massimo previsto, a fronte di un trattamento di disoccupazione che prima poteva arrivare, per i lavoratori assunti a termine, fino a 18 mesi (considerata la previgente durata massima del contratto a termine pari a 36 mesi).

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE

La legge (di conversione) n. 96/2018 ha inciso in modo sicuramente non marginale anche sulla disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato, già oggetto di intervento da parte del decreto n. 87/2018.

Il decreto 87/2018, prima delle modifiche introdotte in sede di conversione, era intervenuto solo sul testo del comma 2 dell'art. 34 del d.lgs. n. 81/2015, denominato "*Disciplina dei rapporti di lavoro*".

Nell'"originaria" versione, la citata previsione normativa stabiliva che *«il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III»* (vale a dire, le norme di legge in materia di lavoro a termine) «per quanto compatibile», con esclusione - in ogni caso - delle previsioni in materia di limiti di durata e le causali (artt. 19, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 81/2015), proroghe e rinnovi (art. 21), numero complessivo di contratti a tempo determinato (art. 23) e diritti di precedenza (art. 24).

Il decreto n. 87/2018 ha confermato l'inapplicabilità della disciplina del contratto a termine in materia di numero massimo di contratti stipulabili e regime dei diritti di precedenza, rendendo invece **applicabili alla somministrazione di lavoro - a differenza di quanto avveniva in passato - le "nuove" disposizioni in materia di limiti massimi di durata, nonché di proroghe e rinnovi.**

La legge (n. 96/2018) di conversione è da ultimo intervenuta sul punto includendo nel novero delle previsioni non applicabili alla somministrazione anche quelle, rimaste immutate nella cornice della novella legislativa, disciplinanti il cd. "stop and go" nel caso di rinnovo (art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015).

Giova sottolineare come la novella legislativa abbia modificato soltanto il primo periodo del comma 2 del **citato** art. 34, mantenendo invece invariato il secondo periodo secondo cui «il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore»: si potrebbe pertanto ritenere che alla contrattazione collettiva è affidata non solo la possibilità di intervenire per stabilire termini di durata della somministrazione superiore ai 24 mesi legali, o per individuare un numero di proroghe maggiore, ma anche per individuare ulteriori causali, possibilità quest'ultima che la normativa in commento non pare invece prevedere per i contratti a termine.

Inoltre, la legge n. 96/2018 - con una previsione non contenuta nell'originaria versione del decreto n. 87/2018 - precisa come **la disciplina in tema di causali si applichi «esclusivamente all'utilizzatore»**,

con la conseguenza che le limitazioni ivi previste non devono essere rispettate anche dall'agenzia di somministrazione.

Stante l'inapplicabilità ai contratti di somministrazione a tempo determinato della disciplina sul **numero massimo di contratti** stipulabili dettata per il lavoro a termine, la legge n. 96/2018 è intervenuta sul punto dettandone una *ad hoc* **per il lavoro somministrato**: salve le diverse previsioni dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore nonché il limite disposto per i contratti a termine (20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato), «*il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*». In caso di violazione di tale limite percentuale, gli artt. 38, comma 2, e 40, comma 1, del d. lgs. n. 81/2015 prevedono, rispettivamente, **la facoltà riconosciuta al lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore**, con effetto dall'inizio della somministrazione, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria per l'utilizzatore da 250 a 1.250 euro.

Si segnala infine che la legge n. 96/2018 ha reintrodotto la c.d. "somministrazione fraudolenta", non presente invece nella versione del decreto-legge n. 87/2018 prima della sua conversione.

Tale fattispecie - già prevista e disciplinata dal d.lgs. n. 276/2003 (cd. "Legge Biagi") e successivamente abolita dal d.lgs. n. 81/2015 - si configura «*quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore*». In tal caso, «*il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione*». La formulazione della disposizione in commento non specifica quali possano essere considerati i presupposti della condotta fraudolenta; spetterà quindi alla magistratura valutare, di volta in volta, se sussista il dolo di somministratore e utilizzatore necessario al fine della configurazione della fattispecie di somministrazione fraudolenta.

CONSIDERAZIONI

L'estensione di alcune delle più importanti restrizioni introdotte dalla nuova disciplina del contratto a termine alla somministrazione a tempo determinato, nonché, anche per quest'ultima, in occasione di ciascun suo rinnovo, dell'aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASpI, pari a 0,5 punti percentuali (art. 2, comma 28 della legge n. 92/2012, come modificato dall'art. 3, comma 2 del decreto 87/2018), lascia presagire, pure con riferimento a questa tipologia contrattuale, un concreto quanto pesante effetto di disincentivazione a farne ricorso, con evidenti risvolti negativi sui livelli occupazionali.

OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI LUGLIO 2018**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **luglio 2018** pari a **102,5** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 luglio 2018** al **14 agosto 2018** la percentuale di *rivalutazione* da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,913576%**.

L'indice dei prezzi al consumo relativo agosto 2018 sarà reso noto dall'Istat dopo il 14 settembre p.v.